

Oggetto: proposte di sub-emendamenti agli emendamenti all'atto n. 59 (PDL "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali") proposti dal Consigliere Filipponi acquisiti a protocollo n. 20250005304.

Il presente documento si intende sostitutivo del precedente documento prot. 20260001250 del 9 febbraio 2026 a firma del Consigliere Ricci.

1) Dopo l'articolo 8 degli emendamenti all'atto n. 59 proposti dal Consigliere Filipponi acquisiti a protocollo n. 20250005304 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis

(Ordinanze contingibili e urgenti)

1. In caso di presenza di condizioni meteorologiche che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali, il Presidente della Giunta regionale adotta le ordinanze contingibili e urgenti secondo quanto previsto dall'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le ordinanze di cui al comma 1 tengono conto anche delle linee di indirizzo regionali in materia e le piattaforme digitali comunicano tempestivamente ai lavoratori digitali le prescrizioni contenute nelle ordinanze medesime."

2) Al comma 2 dell'articolo 9 degli emendamenti all'atto n. 59 proposti dal Consigliere Filipponi acquisiti a protocollo n. 20250005304 le parole "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni".

Relazione illustrativa

Il sub-emendamento n. 1 introduce l'articolo 8-bis, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in presenza di condizioni meteorologiche che comportino

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali, ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 833/1978 e dell'articolo 117 del d.lgs. n. 112/1998.

La ratio della norma risiede nella necessità di dotare la Regione di uno strumento di intervento rapido e flessibile, calibrato sull'evolversi delle condizioni atmosferiche.

I fenomeni climatici estremi – ondate di calore prolungate, episodi di freddo intenso, eventi meteo-idrologici severi – espongono infatti i lavoratori digitali a rischi rilevanti e spesso imprevedibili, in ragione della natura stessa della prestazione, svolta all'aperto e senza la protezione di luoghi di lavoro riparati.

Rientrano nella casistica tipica di applicazione della norma i rider e i fattorini che effettuano consegne in condizioni di caldo estremo nelle ore centrali della giornata, nonché i lavoratori digitali impiegati in attività che si svolgono in spazi aperti durante episodi di freddo intenso o precipitazioni pericolose.

Le ordinanze tengono conto delle linee di indirizzo regionali in materia, che consentono di ancorare i provvedimenti a parametri oggettivi e scientificamente fondati, e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Quanto al sub-emendamento n. 2), lo stesso si rende necessario a seguito dell'audizione che si è svolta in data 12 febbraio 2026 con l'Assessore competente il quale ha fatto presente che il termine di novanta giorni precedentemente previsto per l'attuazione della proposta di legge non consente l'adozione di tutti gli adempimenti previsti posti in carico alla Giunta regionale.

Relazione tecnica

I sub-emendamenti non mutano la natura onerosa della proposta di legge e aggiornano al bilancio corrente l'autorizzazione delle spese previste.

Perugia, 18 febbraio 2027

Il consigliere